



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Corte D'Appello di Genova

Sezione Prima Civile

R.G. V.F. 294/2024 e V.F. 31/2025

La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:

Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente

Dott.ssa Enrica Drago Consigliere

Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei procedimenti civile di secondo grado promossi con i reclami riuniti di cui in epigrafe:

da

in persona del liquidatore

reclamante

contro

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE società

, in persona del Curatore Dott.

reclamato – non costituito

avverso:

RG VF 284/2024

il decreto del Tribunale di Massa 8 novembre 2024 con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di omologazione del concordato semplificato presentata dall'odierno reclamante;

RG VF 31/2025

la sentenza del Tribunale di Massa 24 gennaio 2025 n.1 con la quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società [REDACTED]

;

con le seguenti conclusioni delle parti costituite

per il reclamante:

nel procedimento rg V.F. 284/2024:

“chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia revocare il decreto di inammissibilità della domanda di omologazione della procedura di concordato semplificato articolata da [REDACTED] in liquidazione volontaria in quanto del tutto infondato in fatto e diritto”;

nel procedimento rg V.F. 31/2025:

“chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, Voglia in via preliminare - sospendere la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione ex art. 52 CCII di cui alla sentenza n. 1/2025 del 24/01/2025 dell'Ill.mo Tribunale di Massa che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società [REDACTED] nel merito - dichiarare nulla e/o inefficace e/o annullare la sentenza n. 1/2025 del 24/01/2025 dell'Ill.mo Tribunale di Massa e, per l'effetto, revocare la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società [REDACTED]

[REDACTED], con ogni conseguente statuizione - il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”.

acquisite le richieste del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del reclamo con la regolazione delle spese come per legge, osservando che lo stato di indebitamento e l'impossibilità per il reclamante di adempiere alle proprie obbligazioni sono pacifici e che non vi è una ragionevole probabilità di risanamento aziendale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1 – Con il decreto reclamato nel procedimento rg V.F. 294/2024, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di omologazione del concordato semplificato, il Tribunale di Massa ha considerato che, a fronte di un passivo di € 2.713.264,00, “*il difetto di completezza e di trasparenza del piano in punto di indicazione del valore di liquidazione, si traduce in un grave difetto di ammissibilità del piano anche e soprattutto perché i creditori nella procedura non votano e quindi deve essere data loro la massima e più esaustiva possibile informazione ai fini di una possibile opposizione*”, e che “*il piano liquidatorio non è supportato da proposte di acquisto da parte di terzi o altre forme indirette di garanzia che possano consentire di valorizzare con sicurezza le previsioni riguardo ai possibili realizzati*”. Ha inoltre considerato il Tribunale che il difetto nel “*raffronto tra i valori realizzabili mediante attuazione del piano di concordato semplificato e i corrispondenti valori altrimenti conseguibili nell'alternativa liquidazione giudiziale*”, non consente di verificare che ciascun creditore riceva un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, considerando l'assenza di una perizia di stima del valore unitario dei beni ovvero idonea a giustificare l'impossibilità di vendere unitariamente l'intero compendio. Il Tribunale ha anche rilevato l'assenza delle informazioni previste dall'art. 173 bis disp.att. cpc nella perizia di stima del compendio immobiliare, con non valutabilità e assenza di plausibilità del piano proposto. Ha inoltre considerato il Tribunale l'assenza, nella proposta di concordato semplificato, di previsione di azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie, e ritenuta non congrua la falcidia dei crediti privilegiati verso l'erario, indicati nel piano come soddisfatti a poco più dell'1%, e altresì la dubbia utilità del piano di liquidazione per i creditori chirografi, soddisfatti per lo 0,90%.

2 – Con il reclamo nel procedimento rg V.F. 294/2024 la società reclamante ha dedotto che:

- i. la valutazione della ritualità della proposta di concordato semplificato attiene alla valutazione della impraticabilità o mancata individuazione delle soluzioni preferibili ex art.23 ccii sulla base della relazione dell'esperto;
- ii. in relazione al valore del complesso aziendale, “*con la liquidazione volontaria, e, conseguentemente, con l'interruzione di ogni e qualsiasi attività d'impresa ed il licenziamento di tutti i dipendenti già a far data dal mese di maggio 2024, si assiste allo stato ad una azienda che non può più essere considerata alla stregua di un'entità in funzionamento in grado di operare per un prevedibile arco temporale futuro e, cioè, neppure sotto il profilo di un eventuale esercizio provvisorio*”; ha osservato che “*non appare oggi ragionevolmente individuabile un “...valore dinamico ed aggregato dei beni...” -e/o la necessità di svolgere una perizia attualizzata di stima al riguardo (con inutile e dispendioso ulteriore aggravio di spese a carico dei creditori)*”, stante il lungo periodo di sostanziale inattività dell’azienda; ha dedotto che il valore dell’immobile è stato oggetto di perizia di stima (per un valore netto di € 380.750,00) nell’ambito della “*relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata con lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività*” (doc.2 e doc.38 allegati al ricorso); ha dedotto che sono stati offerti tutti gli elementi informativi idonei a consentire di valorizzare le previsioni riguardo ai possibili realizzi
- iii. in relazione al raffronto con la liquidazione giudiziale, “*come emerge evidente dall’analisi della proposta/piano di concordato semplificato, così come successivamente modificato/integrato, è agevole rilevare l’evidente vantaggio che i creditori otterrebbero dall’omologazione del concordato semplificato rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale*”; ha dedotto al riguardo che
CP_2 ha messo a disposizione della procedura concordataria (condizionata all’omologa), la somma di Euro 20.000,00 (quale finanza esterna liberamente distribuibile senza il rispetto della absolute priority rule); somma che, come accertato dall’Esperto nel proprio parere del 09/09/2024, risulta garantita da “*...assegno circolare n. 5206987860-09 emesso da CP_4 da € 20.000,00 a favore della società...*” e che, trattandosi “*... di somme qualificabili come finanza esterna...*”, “*...non potrebbero, diversamente, essere*

acquisite in sede di liquidazione giudiziale...”; ha osservato che “*non sono ravvisabili singoli fatti di gestione che possano aver determinato un danno alla società e che possano formare oggetto di risarcimento del danno*”, come esposto nel parere 9 settembre 2024 dell’esperto ove è affermato “*...come, in sede di composizione negoziata, non siano emersi fatti che possano indurre a ritenere l’esistenza di presupposti a supporto delle stesse. Parimenti nessun riferimento a tale ipotesi è emerso nella verifica degli atti della procedura di concordato preventivo preventivamente attivata dalla società e poi ritirata...*”; al riguardo ha anche richiamato quanto osservato “*dai Commissari Giudiziali del concordato preventivo -RG 5/2020- (conclusasi in data 04/07/2022 per rinuncia da parte della scrivente società), come da relazione degli stessi datate 24/05/2020 e 25/06/2022*”;

- iv. in relazione alla falcidia dei creditori prelatizi ha dedotto di aver chiesto al Tribunale un termine, con memoria 8 ottobre 2024, al fine di provvedere alla relazione di stima di un professionista indipendente ex art. 84 co.5 ccii (come modificato co D.Lgs. 13/09/2024 n.136), ma di non aver ottenuto il richiesto termine richiesto al Tribunale; al riguardo ha dedotto che “*nel caso di specie non sussiste alcuna necessità e/o obbligo di provvedere alla redazione di siffatta relazione in quanto i creditori ipotecari/pignoratizi/privilegiati non ricevono un importo svincolato dal valore dei beni o dei beni gravati, ovvero non viene in alcun modo alterato l’ordine delle cause di prelazione essendo pagato integralmente il creditore ipotecario e per quote decrescenti gli ulteriori creditori privilegiati*”.

3 – Con la sentenza reclamata nel procedimento rg V.F. 31/2025 il Tribunale di Massa ha dato atto della circostanza che la società risulta inattiva ma non cessata, e del mancato assolvimento, da parte della società rimasta contumace, dell’onere di prova in ordine al possesso congiunto dei requisiti di cui all’art.2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rientrando, *a contrario*, nei parametri dimensionali per l’assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. Ha ritenuto il Tribunale la sussistenza dello stato di insolvenza ove, a fronte di un indebitamento complessivo non

inferiore a € 2.303.853,00, e un attivo indicato nell'ultimo bilancio per € 938.830,00, è presente “*un quadro secondo cui le risorse attive appaiono inadeguate a far fronte alla consistente esposizione debitoria ... emergendo l’insufficienza dell’attivo patrimoniale a coprire interamente le passività della società*”. Ha inoltre dato atto il Tribunale che “*la sommatoria dei crediti della parte ricorrente e dell’ammontare dei debiti erariale iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 133.489,33 (cfr. dichiarazione scritta resa da Agenzia Entrate Riscossione aggiornata in data 28/10/2024) comporta ampiamente il superamento del limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019)*”.

4 – Con il reclamo nel procedimento rg V.F. 31/2025 la società reclamante ha dedotto che, innanzi il Tribunale di Massa, non erano stati trattati congiuntamente il procedimento per l'esame dell'istanza di concordato semplificato e il procedimento per l'esame dell'istanza di liquidazione giudiziale. Ha dedotto che “*la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per cui è causa, pertanto, è stata irruzialmente emessa in pendenza di procedimento di concordato semplificato, ed è altresì gioco-forza destinata a venir meno nell’ipotesi di accoglimento del relativo reclamo ex art. 25 sexies, 6 comma, CCII (le cui motivazioni e conclusioni, come meglio riportate nell’allegato 4, devono considerarsi in questa sede integralmente ritrascritte, quale parte formale e sostanziale anche del presente reclamo)*”. Ha altresì dedotto che “*nel momento in cui è stato emesso il relativo provvedimento giudiziale di convocazione delle parti (25/10/2024), erano in vigore e pienamente operanti le misure protettive ex art. 54 e 55 CCII*”, e che il Tribunale “*non avrebbe potuto/dovuto valutare la domanda di apertura della liquidazione giudiziaria del 22/10/2024 e, neppure, fissare la data di comparizione delle parti con provvedimento del 25/10/2024 (notificato in data 28/10/2024), in quanto attività sostanzialmente inibita dalla piena e regolare operatività delle misure protettive*”.

5 – Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale non si è costituito nei procedimenti riuniti e deve esserne dichiarata la contumacia nella regolarità della

notificazione. I reclami e il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati ai creditori [REDACTED], zia [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], che non si sono costituiti nei procedimenti riuniti.

6 – I reclami non possono trovare accoglimento.

6.1 – In ordine al reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di omologazione del concordato semplificato, osserva questa Corte che il Tribunale ha correttamente dato atto che il progetto non era accompagnato da proposte di acquisto e che, con lo stesso, non erano state indicate garanzie a supporto, a fronte di un fabbisogno di oltre due milioni di euro e di una indicazione di finanza esterna limitata ad € 20.000,00, di scarsa utilità. Inoltre, ritiene questa Corte correttamente valutata dal Tribunale l'assenza di esposizione di elementi sulla base dei quali poter ritenere che il progetto fosse idoneo ad offrire un risultato migliore, o quanto meno non inferiore, rispetto alla liquidazione giudiziale nel soddisfacimento dei creditori. Le difese del reclamante, in ordine a quanto ritenuto dal Tribunale relativamente all'assenza di una valutazione complessiva del compendio aziendale, non offrono alcun utile elemento idoneo a contrastare la decisione reclamata, considerata l'entità dei beni costituenti il compendio aziendale come risultanti dalla relazione dell'esperto. Anche in sede di reclamo permane l'assenza di un confronto tra la valutazione dei singoli beni e la valutazione complessiva del compendio aziendale, limitandosi il reclamante a dedurre che l'impresa ha cessato i rapporti di lavoro con tutti i dipendenti ed è inattiva. Nessuna difesa è svolta in ordine al residuo valore del portafoglio clienti, e dei dati relativi ai rapporti commerciali con gli stessi, costituente una parte rilevante del know how aziendale. Ritiene la Corte che, per tali ragioni, il relativo reclamo non possa trovare accoglimento restando assorbita ogni ulteriore ragione dedotta dal reclamante.

6.2 – In ordine al reclamo avverso la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, non può che osservarsi che non sono contestati né lo stato di insolvenza della società, né gli ulteriori requisiti presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Le deduzioni relative al mancato esame congiunto, nel primo grado di giudizio, dell’istanza di omologazione del concordato semplificato e dell’istanza di liquidazione giudiziale, non appaiono idonee a costituire vizio di nullità o annullabilità della sentenza. In ogni caso le deduzioni del reclamante risultano assorbite dalla ritenuta infondatezza del reclamo avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al concordato semplificato, essendo nel presente grado di giudizio stati trattati congiuntamente i reclami. Anche il reclamo avverso la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale non può trovare accoglimento.

7 – Le spese di entrambi i procedimenti riuniti, nella contumacia della procedura di liquidazione giudiziale, sono definitivamente posti a carico del reclamante che li ha anticipati.

8 - Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Genova, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiarata la contumacia del curatore della procedura di liquidazione giudiziale, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti, così provvede:

1. rigetta i reclami;
2. pone le spese di lite a carico del reclamante che le ha anticipate;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore

Dott. Stefano Tarantola

La Presidente

Dott. Rosella Silvestri